II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° maggio 1990 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(90/448/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1051/90 del Consiglio (3), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1990 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori (4), conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1° maggio 1990 taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° maggio 1990 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 75.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori
Bangladesh	50,73
Brasile	47,46
Giordania	67,70
Guinea Bissau	37,26
Isole Salomone	72,99
Iugoslavia	101,45
Lesotho	56,32
Libano	31,92
Nigeria	52,91
Polonia	9,59
Siria	151,80
Somalia	24,61
Sudan	309,62
Uganda	84,96
Uruguay	50,32
Venezuela	63,43
Zambia	90,07